

Decreto n° 052 / Pres.

Trieste, 27 marzo 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 42/1996, ART. 18, CO. 4. MODIFICA DELLARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE FOCI DELLISONZO, ALLEGATO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 405/PRES./2003.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA in data 27/03/2020

Siglato da:

DANIELA IURI in data 27/03/2020



il Presidente

Vista la legge 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);

Visto il proprio decreto 6 novembre 2003, n. 0405/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo";

Considerata la nota prot. AGFOR-GEN-2019-0068325-A del 26 settembre 2019, con cui l'Organo gestore della Riserva Naturale Regionale Foce dell'Isonzo chiede di modificare l'articolo 6 (Gestione della Fauna selvatica) del regolamento suddetto, prevedendo l'inserimento del comma 4 bis, concernente la facoltà di prevedere le modalità di prelievo della specie cinghiale e delle specie alloctone;

Considerato il parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette di data 16 ottobre 2019 riformulato con prescrizioni;

Ritenuto di non integrare la proposta di modifica del regolamento sopra richiamato con quanto suggerito dal CTS, in quanto l'indicazione, seppur ritenuta tecnicamente valida, non è prevista dall'articolo 36 della legge regionale n. 42/1996;

Considerata la nota AGFOR-GEN-2020-0006500-A del 30 gennaio 2020 con cui il suddetto Organo gestore ha trasmesso alla Regione la propria deliberazione n. 22 del 27 gennaio 2020 avente ad oggetto, fra l'altro, la presa d'atto della proposta di modifica in argomento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica, ai sensi dell'articolo 18 comma 4 della legge regionale 42/1996, dell'articolo 6 del Regolamento della Riserva Naturale Regionale Foci dell'Isonzo, allegato parte integrante e sostanziale del proprio decreto n. 0405/Pres./2003 inserendo, dopo il comma 4, il comma 4 bis come di seguito indicato:

<<4 bis. Nelle more dell'approvazione del Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico di cui all'art. 36, c.2. della legge regionale 42/96, l'Organo gestore è autorizzato a disporre, limitatamente alla specie Cinghiale (sus scrofa) e alle specie alloctone, i prelievi di cui al comma 4, necessari a ricomporre squilibri ecologici.>>;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 436 del 20 marzo 2020;

Decreta

1. All'articolo 6 del Regolamento della Riserva Naturale Regionale Foci dell'Isonzo, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 42/1996, allegato parte integrante e sostanziale del proprio decreto 6 novembre 2003, n. 0405/Pres., dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4 bis. Nelle more dell'approvazione del Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico di cui all'art. 36, c.2. della legge regionale 42/96, l'Organo

gestore è autorizzato a disporre, limitatamente alla specie Cinghiale (sus scrofa) e alle specie alloctone, i prelievi di cui al comma 4, necessari a ricomporre squilibri ecologici.>>. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -